

Statuto della Fondazione Culturale Ezio De Felice 22/12/2009

Articolo 1 - (Costituzione)

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Culturale Ezio De Felice – ONLUS" con sede in Napoli, Palazzo Donn'Anna, alla via Posillipo n. 9

Articolo 2 - (Scopo e Attività)

La Fondazione ha per scopo la promozione di attività di ricerche scientifiche, tecniche, sperimentali e operative nel campo della museologia, della conservazione e del restauro di beni artistici e monumentali per il loro inserimento nelle attività del mondo contemporaneo.

A tal fine si propone di offrire alla città ed alla Campania come sede della formazione di conoscenze e di comunicazione il settecentesco salone – teatro di Palazzo Donn'Anna a Posillipo in Napoli, *un sito amato dai napoletani anche per l'alone delle leggende cui viene legato.*

Statuto della Fondazione Culturale Ezio De Felice 18/11/2017

Articolo 1 - (Costituzione)

1. Con atto per Notaio Maria Mercedes di Addea di Napoli, in data 27 giugno 2005 (Repertorio 21259, raccolta 2075), i due Soci Fondatori - l'Architetto Eirene Sbriziolo e la Regione Campania - hanno costituito la Fondazione denominata **Fondazione Culturale Ezio De Felice** con sede in Napoli, Palazzo Donn'Anna a Posillipo, Largo Donn'Anna n° 9.
2. La Fondazione non ha fini di lucro ed è indipendente da ogni credo politico e religioso o da ideologie di altra natura.
3. Il presente atto costituisce lo Statuto della Fondazione.

Articolo 2 (Scopo e Sedi)

1. La Fondazione ha per scopo la promozione di attività di formazione e ricerca scientifica, tecnica, sperimentale e operativa nei campi della museologia, della conservazione e del restauro di beni artistici, monumentali e paesaggistici, nonché della loro collocazione e valorizzazione nel mondo contemporaneo.
2. La Fondazione offre alla città di Napoli e alla Campania, come sedi di formazione scientifica, comunicazione e condivisione di conoscenze nelle discipline architettoniche, artistiche, culturali e paesaggistiche, il prestigioso e leggendario Teatro seicentesco di Palazzo Donn'Anna a Posillipo (donato da Eirene Sbriziolo alla Fondazione ai sensi dell'Atto Costitutivo), nonché l'immobile sito in Napoli alla Calata Trinità Maggiore, n° 4 (legato da Eirene Sbriziolo alla Fondazione per volontà testamentaria).

[Articolo 2 - (Scopo e Attività - continua)]

La Fondazione ha finalità di:

- formazione e specializzazione di studiosi, esperti, tecnici che intendono dedicarsi alla conservazione e trasmissione dei beni artistici mediante organi di ricerca, corsi, laboratori;
- svolgimento di attività di ricerca sotto la direzione di studiosi scelti dall'organo amministrativo;
- assegnazione di borse di studio per l'approfondimento di temi attinenti l'attività fondatizia;
- promozione di attività culturali comunque attinenti alle finalità della Fondazione con particolare riguardo alla cultura del Mediterraneo;
- organizzazione di congressi, convegni, incontri di studio a livello nazionale ed internazionale per l'approfondimento e la diffusione dell'attività della Fondazione;
- stipulazione di accordi e convenzioni con enti pubblici, istituzioni private e imprese.

Articolo 3 (Attività)

1. La Fondazione svolge la propria attività istituzionale nelle due sedi di cui al comma 2, Art. 2; le finalità si esplicano attraverso la promozione ed il coordinamento di attività scientifiche e culturali.

2. La Fondazione persegue i suoi scopi svolgendo le seguenti attività:

- formazione e specializzazione - mediante organi di ricerca, corsi, laboratori - di studiosi, esperti, tecnici, che intendono dedicarsi alla conservazione e alla tutela dei beni architettonici, artistici, paesaggistici;
- elaborazione di progetti e ricerche nel campo della museografia e della museologia sotto la direzione di studiosi indicati dal Comitato Tecnico Scientifico;
- assegnazione di borse di studio per l'approfondimento di temi attinenti alle finalità statutarie;
- promozione di attività culturali comunque attinenti alle finalità della Fondazione, con particolare riguardo alla cultura del Mediterraneo;
- organizzazione di congressi, convegni, incontri di studio anche a livello nazionale ed internazionale, per l'approfondimento delle materie istituzionali;
- stipulazione di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, o con imprese aventi a oggetto programmi comuni nelle materie istituzionali; ospitalità di iniziative rientranti nelle finalità statutarie o a esse affini, e in ogni caso approvate dal Comitato Tecnico Scientifico.

3. Per il perseguimento delle suddette attività la Fondazione metterà a disposizione le due sedi indicate al comma 2, Art. 2.

[Articolo 2 (Scopo e Attività - continua)]

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione potrà avvalersi di tutte le agevolazioni, i finanziamenti ed i contributi previsti dalle leggi vigenti ed emanande dallo Stato e dalla Comunità Europea.

La Fondazione, in merito al patrimonio legato al salone-teatro, si occuperà:

- Inventario, catalogazione, gestione del patrimonio librario di testi antichi e moderni, in materia prevalente di restauro di beni artistici e monumentali, di museologia, di arti visive, di scienza e tecnica dell'architettura;
- catalogazione e eventuale diffusione e/o pubblicazione degli studi, lezioni, tesi di laurea attinenti l'evoluzione della ricerca in materia di conservazione e restauro di beni artistici e di museologia;
- sistematizzazione del materiale documentale: fotografie, diapositive, stampe, dagherrotipi.

La Fondazione porrà a disposizione per lo svolgimento delle attività scientifiche e tecniche su elencate il salone-teatro del Palazzo Donn'Anna in Napoli alla via Posillipo.

La Fondazione provvederà a dotarlo di attrezzature adeguate per lo svolgimento delle attività.

Articolo 4 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dagli immobili, dai mobili, e dal denaro di cui agli elenchi allegati all'Atto Costitutivo, nonché da quanto pervenuto per Testamento olografo di Eirene Sbriziolo.

2. Il patrimonio della Fondazione potrà incrementarsi:

- del fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impieghiabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da terzi a tale scopo, sia *una tantum* che con carattere continuativo;

- dei beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

- delle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di

Amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;

- di eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

3. Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

4. In merito a tale patrimonio la Fondazione curerà:

- l'inventario, la catalogazione, la gestione del patrimonio librario di testi antichi e moderni, in materia di restauro di beni artistici e monumentali, di museologia, di arti visive, di scienza e tecnica dell'architettura, di valorizzazione dei beni paesaggistici;

Articolo 3 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dagli immobili, dai mobili, di cui agli allegati elenchi e dal denaro di cui all'atto costitutivo. E' costituito altresì da oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni che perverranno all'ente medesimo.

[Articolo 4 (Patrimonio- continua)]

la catalogazione e l'eventuale diffusione e/o pubblicazione di studi, lezioni, tesi di laurea, attinenti all'evoluzione della ricerca in materia di museologia e di conservazione e restauro di beni artistici, monumentali e paesaggistici; - l'inventario e la sistemazione del materiale documentale: progetti, fotografie, diapositive, stampe, dagherrotipi, carteggi.

5. La Fondazione provvederà a dotare gli immobili indicati al comma 2, Art. 2, delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.

Articolo 5. (Fondo di gestione).

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi e frutti derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni, legati o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio;
- da eventuali altri contributi dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio;
- dai contributi dei fondatori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione.

Articolo 19 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 6 (Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo, ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
3. I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore Unico, nominato ai sensi del successivo Art. 14.
4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
6. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

Articolo 4 (Organi della Fondazione)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione e da un Comitato Scientifico.

Articolo 16 (Organi della Fondazione)

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute *e salvo che alcuno di essi non sia chiamato a ricoprire la carica di segretario.*

Articolo 7 (Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione: il Presidente, il Comitato Tecnico Scientifico, il Consiglio di Amministrazione, il Revisore unico nominato ai sensi dell'Art. 14..
2. Tutte le cariche istituzionali, ad eccezione del Revisore Unico, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese documentate e autorizzate dal Presidente.

Articolo 5 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri indicati nelle persone di :

- *tre membri nominati dal Presidente della Regione Campania*
- *la prof. Architetto Eirene Sbriziolo;*
- *un membro scelto dall'Università Internazionale dell'Arte di Firenze.*

Articolo 15 (Consiglio di Amministrazione)

Il segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede a determinare i compiti e la retribuzione.

Articolo 6 (Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è la prof. Architetto Eirene Sbriziolo ovvero chi la medesima indicherà con atto tra vivi o mortis causa.

Articolo 8 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è composto da cinque componenti, tutti rieleggibili per non più di due mandati, come di seguito prescelti e designati:

- il Presidente della Fondazione, eletto ai sensi del successivo Art. 12;
- un componente designato dal Presidente della Regione Campania;
- un componente designato dal Presidente dell'Accademia Pontaniana;
- un componente designato dal Presidente dell'Accademia Nazionale dei

Lincei;

- un componente designato dal Rettore dell'Università Internazionale dell'Arte di Firenze.

2. La designazione di detti componenti del Consiglio di Amministrazione assume valore di nomina all'atto della relativa accettazione dell'incarico. I componenti così designati e nominati sono nuovamente designabili da parte degli aventi diritto per non più di due mandati.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

4. La funzione di Segretario, nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione, è svolta da uno dei suoi componenti designato dal Consiglio stesso per la durata di un triennio. In caso di sua assenza e/o impedimento, fungerà da Segretario un qualsiasi altro componente del Consiglio di Amministrazione.

[Articolo 8 (Consiglio di Amministrazione (continua))]

5. In ipotesi di mancata designazione dei riferiti componenti da parte degli enti di cui in parola entro il termine di giorni 90 dall'invio dell'istanza da parte del Presidente della Fondazione, questi potrà, in via di urgenza, cooptare fino a un massimo di due cd. componenti supplenti, scegliendoli tra professionisti di chiara fama aventi idonei requisiti tecnico-professionali per il perseguimento degli scopi della Fondazione. Tali componenti supplenti decadranno automaticamente all'atto della designazione dei rappresentanti dell'ente che ha agito con ritardo. Questi ultimi rimarranno in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi ragione cessino dalla carica nel corso del mandato, sono sostituiti in conformità ai precedenti commi. I sostituti cessano dall'ufficio insieme con l'intero Consiglio. Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del Consiglio con gli stessi criteri previsti nei precedenti commi. Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, anche mediante conferma, della maggioranza dei suoi componenti. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica. In tal caso chi aveva designato il componente decaduto provvederà alla nomina del sostituto che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.

Articolo 9 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) di *nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico*;

b) di approvare il conto preventivo e il conto consuntivo.

Articolo 10 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.

Articolo 12 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria *due volte* all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario e ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal presidente con avviso spedito ai consiglieri con raccomandata A/R almeno otto giorni prima dell'adunanza e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Articolo 9 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Ad esso spettano i compiti di:

- amministrare il patrimonio della Fondazione;
- gestire le entrate ordinarie e straordinarie;
- ripartire le risorse economiche tra le diverse attività individuate dal Comitato Tecnico Scientifico e volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

- nominare il Revisore Unico scegliendolo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economie e delle Finanze, come indicato nell'Art. 14, e determinarne il compenso;

- nominare, eventualmente e su richiesta del Comitato Tecnico Scientifico, una figura di supporto che coadiuvi alla realizzazione delle attività della Fondazione. Tale figura deve essere scelta tra persone in possesso di laurea in una delle discipline afferenti alle attività istituzionali della Fondazione. Qualora tale figura venga nominata, il Consiglio di Amministrazione dovrà stabilirne l'eventuale trattamento economico e l'inquadramento normativo;

- redigere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri al Presidente, con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari e costituzioni di ipoteche.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (sede della Fondazione o altrove), in seduta ordinaria di norma tre volte all'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da due dei suoi componenti o dal Revisore unico. La convocazione è fatta dal Presidente

Articolo 13 (Compiti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico Scientifico)
Le

adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico Scientifico sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta , a votazione palese; In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

[Articolo 9 (Compiti del C.d.A. - continua)]

con avviso spedito ai Consiglieri con raccomandata A/R o con posta elettronica certificata almeno otto giorni liberi prima della seduta e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza esso potrà essere convocato con preavviso di tre giorni liberi.

4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti che lo compongono. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, anche in teleconferenza o videoconferenza, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 7 (Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da cinque membri oltre che dal presidente del consiglio di amministrazione, e precisamente da tre componenti designati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania e da due rappresentanti designati dalla prof. Architetto Eirene Sbriziolo, scelti tra persone distinte nell'ambito di attività culturali.

Articolo 8 (Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano d'età del consiglio di amministrazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di curare il perseguimento dello scopo della Fondazione e di deliberare sulle materie sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 (Comitato Tecnico Scientifico)

1. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni ed è composto da sette componenti, uno dei quali verrà eletto Presidente della Fondazione ai sensi dell'Art. 12 e, pertanto, farà parte anche del Consiglio di Amministrazione. Gli altri sei componenti sono designati tra persone non

facenti parte del Consiglio di Amministrazione. Tutti sono rieleggibili per non più di due mandati. Il Comitato Tecnico Scientifico è così composto:

- due componenti designati dai discendenti diretti di Ezio De Felice e di Eirene Sbriziolo i quali saranno a tal fine interpellati. In caso di mancanza di discendenti o della loro rinuncia o anche di mancata designazione entro il termine di giorni 90 dalla richiesta, un componente sarà designato dal Rettore dell'Università Internazionale dell'Arte di Firenze e un componente sarà designato dal Presidente dell'Accademia Pontaniana;
- un componente designato dal Presidente della Regione Campania;
- un componente designato dal Rettore dell'Università Internazionale dell'Arte di Firenze;
- due componenti designati dal Presidente dell'Accademia Pontaniana;
- un componente designato dal Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

2. La designazione di detti componenti del Comitato Tecnico Scientifico assume valore di nomina all'atto della relativa accettazione dell'incarico. I componenti così designati e nominati sono nuovamente designabili da parte degli aventi diritto per non più di due mandati.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Articolo 10 (Comitato Tecnico Scientifico - continua)

4. La funzione di Segretario, nelle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, è svolta da uno dei suoi componenti designato dal Comitato stesso per la durata di un triennio. In caso di sua assenza e/o impedimento, fungerà da Segretario un qualsiasi altro componente del Comitato Tecnico Scientifico

5. In ipotesi di mancata designazione dei riferiti componenti da parte degli enti di cui in parola entro il termine di giorni 90 dall'invio dell'istanza da parte del Presidente della Fondazione, questi potrà, in via d'urgenza, cooptare fino ad un numero massimo di tre cd. componenti supplenti, scegliendoli tra professionisti di chiara fama aventi idonei requisiti tecnico-professionali per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

6. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico che per qualsiasi ragione cessino dalla carica nel corso del mandato, sono sostituiti in conformità ai precedenti commi. I sostituti cessano dall'ufficio insieme con l'intero Comitato. Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del Comitato con gli stessi criteri previsti nei precedenti commi. Il Comitato uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, anche mediante conferma, della maggioranza dei suoi componenti. Il componente del Comitato Tecnico Scientifico che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Comitato Tecnico Scientifico, decade dalla carica. In tal caso chi aveva designato il componente decaduto provvederà alla nomina del sostituto che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri componenti del Comitato.

Articolo 11 (Compiti del Comitato Tecnico Scientifico)

1. Il Comitato Tecnico Scientifico ha generali funzioni di indirizzo nella gestione delle attività della Fondazione, e il compito di:

- curare il perseguimento delle finalità della Fondazione;
- determinare le priorità scientifiche e culturali fondamentali, le linee programmatiche e le attività della Fondazione, verificandone i risultati.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce di norma in seduta ordinaria tre volte all'anno, e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da tre dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso spedito ai componenti con raccomandata A/R o con posta elettronica certificata almeno otto giorni liberi prima della seduta e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare ovvero, in casi di urgenza, con preavviso di tre giorni liberi.

3. Le sedute del Comitato Tecnico Scientifico sono valide se è presente la maggioranza dei componenti che lo compongono. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Tecnico Scientifico si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Comitato Tecnico Scientifico si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, anche in teleconferenza o videoconferenza, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 11 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente inoltre:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato tecnico Scientifico e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e tutti i documenti necessari e conseguenti per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno e necessario

- in caso di mancanza o d'impedimento del presidente ne fa le veci il componente del consiglio di amministrazione più anziano d'età.

Articolo 14 (Verbali dei Consigli)

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico Scientifico devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Articolo 12 (Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Viene scelto tra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico ed è eletto, a maggioranza dei presenti, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico riuniti in seduta plenaria; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati.

2. Il Presidente inoltre:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Tecnico Scientifico e li presiede proponendo, sentiti i rispettivi componenti, le materie da trattare nelle rispettive sedute;
- firma gli atti e i documenti necessari allo svolgimento delle attività deliberate;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica, se necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno e necessario;
- nomina il Vice Presidente della Fondazione scegliendolo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente, in caso d'impedimento del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Articolo 13 (Verbali dei Consigli)

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico devono essere trascritti in ordine cronologico nell'apposito registro e devono essere sottoscritti, rispettivamente, dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, e dal Presidente e dal Segretario del Comitato Tecnico Scientifico. Per ciascuno dei due organi i relativi Segretari provvederanno a custodire i libri dei verbali.

Articolo 14 (Revisore Unico)

1. L'attività di controllo sulla gestione della Fondazione deve essere affidata a un Revisore Unico, scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla cui nomina provvede il Consiglio di Amministrazione.

2. Il Revisore unico dura in carica tre anni, scade in coincidenza con la scadenza del Consiglio di Amministrazione ed è prorogato nell'ufficio fino alla nomina del nuovo organo di controllo. Il suo compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina del Revisore Unico può essere riconfermata per non più di due mandati.

4. Il Revisore Unico:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 15 (Rapporti di lavoro)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera la natura giuridica ed economica degli eventuali rapporti di lavoro e delle prestazioni d'opera, normalmente a tempo determinato, su proposta del Presidente in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 17 (Rapporti di lavoro)

Personale - Il consiglio di amministrazione delibera la natura giuridica ed economica dell'opera prestata da terzi.

I rapporti di lavoro, stabiliti dal Presidente, hanno una durata massima di 18 mesi, fino a quando la struttura patrimoniale della fondazione non è in grado di generare rendite sufficienti per garantire su base continuativa il rapporto con i terzi. Il Coordinatore ed il Direttore Tecnico sono designati dal Presidente, le competenze e le funzioni sono stabilite dal Regolamento approvato successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 (Regolamento)

Regolamento - Il Consiglio di amministrazione stabilisce con apposito Regolamento, le norme di funzionamento della Fondazione medesima.

Articolo 16 (Regolamento - Modifiche di Statuto ed Estinzione)

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Tecnico Scientifico si riuniscono in seduta plenaria comune per approvare, a maggioranza dei presenti, il Regolamento che stabilisce le norme di funzionamento della Fondazione, e le eventuali modifiche del presente Statuto, fatta salva in ogni caso l'approvazione della Regione Campania, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e del D.P.G.R.C. n.619 del 22 settembre 2003.

La Fondazione si estingue nelle ipotesi previste dal Codice Civile, per assoluta insufficienza del patrimonio ovvero per gravi inadempimenti relativi alla gestione economica penalmente accertati. In ogni caso è vietata qualsivoglia trasformazione dell'ente ai sensi dell'art. 28 del C.C. che determini un mutamento dello scopo come delineato all'art. 2, ovvero una devoluzione dei beni a terzi soggetti. In particolare, premesso che ai sensi dell'Atto Costitutivo della Fondazione e per volontà testamentarie di Eirene Sbriziolo, gli immobili di cui al comma 2 dell'Art. 2 sono destinati ad ospitare, il primo la sede della Fondazione, e il secondo la biblioteca e la foresteria della Fondazione:

- ai sensi dell'Atto Costitutivo e delle volontà testamentarie di Eirene Sbriziolo, tali destinazioni non possono essere modificate, nei limiti stabiliti dalla legge, configurandosi come donazioni modali in cui la Fondazione donataria è obbligata all'adempimento dell'onere;
- nel caso di estinzione della Fondazione, configurandosi l'inadempimento dell'onere, la risoluzione della donazione è demandata agli eredi del donante, ai sensi dell'art. 793 del C.C.

Articolo 20 (Applicazione delle norme di legge)

Per quanto previsto in questo statuto trovano applicazione le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Articolo 17 (Applicazione delle norme di legge)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.